

Sommario

1	Destinatari	2
2	Funzioni responsabili	2
3	Scopo	2
4	Riferimenti Normativi	2
5	Procedure collegate.....	2
6	Contenuto della Procedura	3
6.1	Premessa	3
6.2	Nozione di Conflitto di interesse	4
6.3	Tipologie di Conflitti di interesse nell’attività di gestione dei patrimoni e di Gestioni collettive	5
6.4	Misure organizzative per la gestione dei conflitti di interesse.....	6
6.4.1	Organi e funzioni aziendali competenti.....	6
6.4.2	Ruolo della Funzione Compliance	6
6.4.3	Comunicazioni ai Clienti	7
6.5	Conflitti di interesse ai sensi del codice civile	8
6.6	Misure generali di gestione dei conflitti di interesse	8
6.7	Il registro dei conflitti di interesse: istituzione e monitoraggio	8
7	Allegati.....	9

1 Destinatari

Tutto il Personale SGR

Collegio Sindacale

2 Funzioni responsabili

Redazione: Legale Normativa Societario

Verifica: Funzione Compliance

Approvazione: Consiglio di Amministrazione Consultinvest Asset Management SpA SGR

3 Scopo

Obiettivo del presente documento è definire le regole alle quali si devono attenere Consultinvest Asset Management S.p.A. SGR (di seguito anche “SGR” e “Società”) ed i suoi dipendenti e/o collaboratori ai fini del rispetto della disciplina sui conflitti di interesse, così come disciplinata dalla Direttiva MiFID II dalle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

- Tale documento mira a garantire l’equo trattamento nelle gestioni di portafogli conto terzi nonché il rispetto dei criteri di best execution nella gestione collettiva del risparmio. In particolare, essa è stata formulata al fine di: individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse;
- descrivere le misure organizzative adottate al fine di gestire i conflitti di interesse identificati.

4 Riferimenti Normativi

- Direttiva 2014/65/UE (MIFID II);
- Direttiva 2011/61/UE (AIFM);
- Regolamento Delegato (UE) 231/2013;
- Regolamento Delegato (UE) 2017/565;
- D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (“TUF”) e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di Intermediari.

5 Procedure collegate

Regolamento e Procedura funzione Compliance

Regolamento e Procedura di Revisione interna

Codice interno di comportamento

Procedura Operazioni personali

Policy di Remunerazione e incentivazione del personale dipendente e dei collaboratori

6 Contenuto della Procedura

6.1 Premessa

La Direttiva 2014/65/UE (“MIFID II”) ed il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016, nel perseguire le medesime finalità della previgente normativa (Direttiva 2004/39/UE, di seguito “MiFID I”), ovvero di creare in Europa un mercato unico dei servizi finanziari in grado di assicurare trasparenza e protezione degli investitori, conferma le scelte di fondo del 2004 prevedendo disposizioni che impongono ai prestatori di servizi di investimento precisi obblighi informativi nei confronti dei loro clienti.

Ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (di seguito “TUF”), nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le SGR adottano ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

Inoltre, ai sensi dell’art. 35-decies (lett.b) del TUF, le SGR devono organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli OICR gestiti.

In attuazione delle sopra citate disposizioni l’articolo 34 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 richiamato dall’art. 92 del Regolamento Intermediari, nonché l’art. 31 del Regolamento (UE) 231/2013 richiamato dall’art. 117 del Regolamento Intermediari - prevedono che le SGR formulino per iscritto, applichino e mantengano un’efficace politica di gestione dei conflitti di interesse in linea con il principio di proporzionalità. Tale politica deve tenere conto delle circostanze, di cui le società sono o dovrebbero essere a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti appartenenti al proprio gruppo.

La presente Policy e Procedura Conflitti di Interesse è, quindi, adeguata alla natura, alle dimensioni ed alla complessità dell’attività propria della SGR e tiene conto altresì delle circostanze connesse con la struttura e con la propria composizione societaria. In particolare, prevede procedure tali da garantire l’indipendenza tra la SGR ed i soggetti rilevanti impegnati in diverse attività che potrebbero comportare conflitti di interesse.

A tal fine, ai sensi dell’art. 117, comma 2 del Regolamento Intermediari che rimanda all’art. 33 del Regolamento Delegato (UE) 231/2013, la SGR definisce le procedure e le misure adottate per garantire che i soggetti rilevanti impegnati nello svolgimento delle attività in conflitto di interessi, operino con un grado di indipendenza appropriato (misure adottate per la gestione dei conflitti). Qualora i presidi predisposti per la gestione delle fattispecie di conflitto individuate non siano sufficienti ad assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la SGR deve informare chiaramente il cliente circa la natura generale e/o delle fonti di conflitti nonché delle misure adottate per mitigare i rischi.

Infine, la SGR deve tenere e aggiornare regolarmente un registro nel quale riportare i tipi di servizi di investimento o accessori, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un’attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti, (art 35 del Regolamento Delegato (UE) 2017/5652 richiamato dall’art. 92 del Regolamento Intermediari) ovvero le situazioni per le quali sia sorto o possa sorgere un conflitto che comporti il rischio significativo di danno

agli interessi di uno o più Fondi o dei suoi investitori (art. 35 del Regolamento (UE) 231/2013 richiamato dall'art. 118 del Regolamento Intermediari).

A tal proposito si fornisce innanzitutto la definizione di conflitto di interessi, si individuano quindi le circostanze che potrebbero generare potenziali conflitti di interesse, e, successivamente, si descrivono le misure organizzative e procedurali adottate dalla SGR, idonee a gestire i medesimi conflitti.

Il contenuto del presente documento è sottoposto a revisione annuale ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti che ne richiedano una modifica e/o integrazione, affinché l'identificazione delle circostanze che generano o potrebbero generare dei conflitti di interesse sia costantemente aggiornata.

6.2 Nozione di Conflitto di interesse

Ai fini dell'identificazione dei Conflitti di Interesse che:

1) possono insorgere nella prestazione dei servizi e che possono danneggiare gli interessi di un cliente, le imprese di investimento considerano se l'impresa di investimento, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell'esercizio di attività di investimento, sia per altra ragione, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 (richiamato dall'art. 92 del Regolamento Intermediari):

- a) è probabile che l'impresa, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;
- b) l'impresa, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato dal cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
- c) l'impresa, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) l'impresa, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente;
- e) l'impresa, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi

2) possono insorgere nel corso della gestione dell'OICR, la SGR considera se l'OICR stesso, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la SGR si trovi in una delle seguenti situazioni, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Delegato (UE) 231/2013 (richiamato dall'art. 115 del Regolamento Intermediari):

- a) è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a spese dell'OICR o dei suoi investitori;
- b) ha un interesse distinto da quello dell'OICR nel risultato del servizio prestato o dell'attività eseguita a favore dell'OICR o dei suoi investitori o di un cliente o dell'operazione realizzata per conto dell'OICR o di un cliente;
- c) ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare:
 - i. gli interessi di un OICR, di un cliente o di un gruppo di clienti o di un altro OICR rispetto agli interessi dello stesso OICR;
 - ii. gli interessi di un investitore rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori dello stesso OICR;

- d) esegue le stesse attività per l'OICR o per altro OICR, un FIA o un cliente; o
- e) riceve o riceverà da una persona diversa dall'OICR o dai suoi investitori un incentivo in relazione alle attività di gestione collettiva di portafogli fornite all'OICR, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate da tale servizio

Nel considerare le situazioni di conflitto di interessi, la SGR valuta quanto sopra riportato relativamente alle Gestioni di Portafogli ed alle Gestioni collettive.

6.3 Tipologie di Conflitti di interesse nell'attività di gestione dei patrimoni e di Gestioni collettive

La SGR ha individuato le seguenti aree per le quali possono prospettarsi situazioni di conflitto di interessi, con potenziale pregiudizio per i clienti e/o per i portafogli gestiti:

- conflitti dovuti alle diverse attività svolte dalla SGR (ad esempio, allorché la SGR inserisca nei portafogli gestiti quote e/o azioni di OICR ugualmente gestiti dalla stessa);
- conflitti dovuti a interessi personali dei Soggetti rilevanti (ad esempio, allorché la SGR compia operazioni a carico dei portafogli gestiti aventi ad oggetto, o come controparte, titoli, società o enti in cui abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, alcuno dei soggetti rilevanti della stessa).

Nell'ambito del servizio di investimento Consultinvest SGR ha considerato, come conflitti di interesse, le seguenti ipotesi:

- a. privilegiare gli interessi di un cliente a discapito di quelli di un altro cliente nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli (ad esempio attraverso applicazione di sconti in materia di commissioni di ingresso e commissioni di gestione percepiti sulle gestioni di portafogli per alcuni clienti);
- b. privilegiare la Società a discapito del cliente mediante l'inserimento nei portafogli delle gestioni (di portafogli e collettive) di strumenti finanziari di terzi per i quali la SGR percepisca dagli emittenti, direttamente e/o indirettamente, incentivi economici e/o retrocessioni commissionali (rebate);
- c. avvantaggiare la SGR a discapito di un cliente mediante l'inserimento di OICR collegati nei portafogli dei clienti del servizio di gestione di portafogli;
- d. perseguire interessi diversi da quelli del cliente mediante l'inserimento nei portafogli delle gestioni (di portafogli o collettive) di strumenti finanziari collocati da entità collegate alla SGR;
- e. perseguire interessi diversi da quelli del cliente mediante l'inserimento nei portafogli delle gestioni (di portafogli o collettive) di titoli di capitale o strumenti finanziari emessi o collocati da società collegate alla SGR;
- f. perseguire interessi diversi da quelli del cliente mediante l'effettuazione di operazioni di Pronti Contro Termine in contropartita con Società partecipanti dirette/indirette nell'ambito dell'attività di gestione (di portafogli o collettiva);
- g. perseguire interessi diversi da quelli del cliente mediante l'inserimento nelle gestioni (di portafogli o collettive) di strumenti finanziari emessi da terze parti con cui la SGR intrattenga rapporti di business;
- h. interessi di esponenti del Gruppo Consultinvest in società emittenti strumenti finanziari (Soggetti rilevanti).

Nell'ambito delle Gestioni Collettive Consultinvest SGR ha considerato, come situazioni che danno origine a un conflitto di interesse, le seguenti ipotesi:

- a) gli interessi del gestore, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con il gestore o un soggetto rilevante, e gli interessi dell'OICR gestito dal gestore o gli interessi dei partecipanti a tale OICR;
- b) gli interessi dell'OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti;
- c) gli interessi dell'OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di un altro cliente del gestore;
- d) gli interessi di due o più clienti del gestore.

6.4 Misure organizzative per la gestione dei conflitti di interesse.

6.4.1 Organi e funzioni aziendali competenti

La Funzione Compliance, anche con la collaborazione del Referente interno della Funzione, controlla regolarmente l'efficacia delle misure e delle procedure adottate per gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare e, se opportuno, correggere eventuali carenze. Tale attività ha lo scopo di individuare aree di miglioramento, presidi aggiuntivi o modifiche correttive da applicare in occasione della revisione annuale della Policy e Procedura.

Il Consiglio di Amministrazione definisce e approva le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interesse e per rimediare ad eventuali carenze di tali misure e procedure. Esso ne verifica periodicamente l'adeguatezza, assicurando che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo.

Il Direttore Generale attua le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interesse definite dal Consiglio di Amministrazione e ne cura costantemente l'adeguatezza. Esso inoltre assicura che le misure e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.

Il Collegio Sindacale rileva le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti i conflitti di interesse e comunica dette irregolarità e violazioni al Consiglio di Amministrazione affinché questo adotti le misure ritenute necessarie.

L'Ufficio Risk Management cura la misurazione dei rischi, inclusi quelli di mercato, sottostanti alle operazioni in conflitto di interesse, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti.

La Funzione di Revisione Interna verifica l'adeguatezza e l'efficacia complessiva dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo. Essa inoltre formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati e ne verifica l'osservanza.

Tutte le funzioni aziendali, con riguardo alla prestazione di singoli servizi, attività od operazioni da parte della SGR, collaborano al fine di identificare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi.

6.4.2 Ruolo della Funzione Compliance

Sull'efficacia delle procedure e delle misure adottate vigilano, per distinti ambiti di controllo, le Funzioni di Compliance e di Revisione Interna, entrambe indipendenti rispetto alle attività controllate.

Le potenziali situazioni in conflitto di interesse (comprese quelle che potrebbero sorgere in fase di costituzione di un nuovo OICR o di una nuova linea di gestione di portafogli) vengono segnalate alla

Funzione di Compliance che, per il tramite del Referente Interno della Funzione, verifica il rispetto e la regolare applicazione delle procedure adottate per la gestione e l'eventuale disclosure dei conflitti di interesse, valuta l'esistenza o meno di un conflitto di interesse, aggiorna periodicamente il Registro dei conflitti di interesse annotando i tipi di servizi o attività interessati, le situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto d'interesse potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi economici di uno o più fondi ovvero di uno o più clienti..

Annualmente il Collegio Sindacale esprime il proprio parere circa l'adeguatezza delle misure e delle procedure per la gestione dei conflitti di interessi definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, al fine di mantenere un monitoraggio costante circa le fattispecie di conflitto, reali e potenziali, viene previsto che:

- (a) i membri del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale segnalino tempestivamente alla Funzione Compliance, tramite e-mail, e per conoscenza, alla Funzione di Revisione interna, ogni eventuale conflitto, ulteriore rispetto a quelli già precedentemente rilevati. La Funzione Compliance provvede ad analizzare dettagliatamente le evidenze ricevute al fine di valutare l'esistenza di adeguate misure di gestione dei conflitti di interesse rilevati o di valutarne di nuove, tali valutazioni devono essere inviate al Direttore generale per la presentazione al Consiglio di Amministrazione il quale è chiamato per la valutazione ed approvazione finale delle misure di gestione dei conflitti ritenute adeguate;
- (b) ciascuna Funzione Operativa aziendale coinvolta nella prestazione di un servizio prestato dalla SGR, e per essa il relativo responsabile, deve comunicare tempestivamente alla Funzione di Compliance, tramite il Referente interno della Funzione, tramite e-mail e per conoscenza, alla Funzione di Revisione Interna, gli elementi essenziali di tutti i conflitti, ulteriori rispetto a quelli già precedentemente rilevati, che dovessero essere ravvisati nella prestazione delle propria attività operativa. La Funzione Compliance provvede ad analizzare dettagliatamente le evidenze ricevute al fine di valutare l'esistenza di adeguate misure di gestione dei conflitti di interesse rilevati o di valutarne di nuove, tali valutazioni devono essere inviate al Direttore Generale per la presentazione delle stesse al Consiglio di Amministrazione il quale è chiamato per la valutazione ed approvazione finale delle misure di gestione dei conflitti ritenute adeguate;
- (c) prima di dare avvio a nuovi servizi e/o attività, la Funzione Compliance, d'intesa con il responsabile del relativo servizio/attività, dovrà verificare la sussistenza o meno di fattispecie conflitto mediante la predisposizione di una nota da portare all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità, adotterà i presidi e le misure più opportune.

Tali attività hanno lo scopo di individuare aree di miglioramento, presidi aggiuntivi o modifiche correttive da applicare in occasione della revisione annuale della Policy e Procedura Conflitti di Interesse.

6.4.3 Comunicazioni ai Clienti

Qualora le misure adottate per la gestione del conflitto di interesse rilevato non risultino sufficienti ad escludere, con ragionevole certezza, il rischio che il conflitto rechi pregiudizio agli interessi di uno o più clienti (per le gestioni di portafogli) ovvero agli OICR gestiti (per le gestioni collettive), la SGR, per il tramite dell'ufficio legale Normativa e Societario, provvede a darne adeguata informativa agli investitori, mediante supporto durevole. Tale informativa deve descrivere la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse e

le decisioni assunte dagli Organi o dalle Funzioni competenti e le relative motivazioni per mitigare tali rischi in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata.

6.5 Conflitti di interesse ai sensi del codice civile

Restano ferme le disposizioni del codice civile, che rivestono autonoma valenza rispetto alla presente Policy e Procedura.

Nello specifico si considerano quelle operazioni poste in essere dalla SGR o dai fondi e le situazioni che possono generare un interesse personale (anche se non in conflitto), per conto proprio o di terzi, dei soggetti identificati in questa procedura.

I soggetti potenzialmente coinvolti nelle situazioni/operazioni che possono generare un interesse personale (anche non in conflitto), per conto proprio o di terzi, sono:

- Soci (art. 2372 c.c.)
- Amministratori (art. 2391 c.c.)
- Sindaci (art. 2399 c.c.)

6.6 Misure generali di gestione dei conflitti di interesse

Principi deontologici. La SGR ha adottato un Codice Etico, contenuto nel Codice interno di comportamento, nel quale sono definiti tra l'altro i principi (competenza, professionalità, equità, imparzialità, correttezza, riservatezza ed indipendenza) ed i criteri fondamentali che tutti gli esponenti aziendali, i dipendenti e i collaboratori devono osservare nello svolgimento delle attività e delle funzioni aziendali.

Operazioni personali. La SGR ha adottato la Procedura Operazioni Personali in cui sono previste misure volte ad impedire il compimento di operazioni da parte di soggetti rilevanti (amministratori e dipendenti) che possano generare conflitti di interesse anche mediante accesso a informazioni confidenziali acquisite nell'ambito dell'attività svolta. La disciplina relativa alle operazioni personali prevede divieti per l'operatività personale in strumenti finanziari e obblighi di notifica al Responsabile della Funzione di Compliance, per il tramite del Referente interno della Funzione, in merito alle operazioni effettuate.

Ruoli operativi e responsabilità. La SGR si è dotata di un apposito funzionigramma, che descrive le responsabilità delle varie strutture aziendali. Inoltre le procedure interne indicano in modo specifico i compiti spettanti a ciascun operatore e consentono di ricostruire i comportamenti posti in essere. I criteri generali che caratterizzano le procedure mirano a garantire, tra l'altro, la priorità dell'equo trattamento dei patrimoni gestiti e del contenimento dei costi.

Separatezza organizzativa. L'organizzazione aziendale prevede una separazione dei comparti operativi, allo scopo di evitare la circolazione di notizie, dati e informazioni confidenziali che possano determinare comportamenti e/o scelte pregiudizievoli per i partecipanti o, comunque, potenziali conflitti di interesse. Con particolare riferimento ai ruoli di controllo, la struttura aziendale è tale da escludere che i soggetti che svolgono attività di controllo partecipino alla gestione e/o alla prestazione dei servizi che sono chiamati a controllare.

6.7 Il registro dei conflitti di interesse: istituzione e monitoraggio

La SGR ha istituito e mantiene aggiornato, un registro, tenuto a cura del responsabile della Funzione di Compliance, con il supporto del Referente Interno della Funzione, sentite le Funzioni di Revisione Interna e

il Risk Management, nel quale vengono riportati i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'impresa o per suo conto, per i quali sia sorto o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti, (art 35 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, richiamato dall'art. 92 del Regolamento Intermediari) ovvero che comporti il rischio significativo di danno agli interessi di uno o più OICR o dei suoi investitori (art. 35 del regolamento (UE) 231/2013, richiamato dall'art. 118 del Regolamento Intermediari).

In ogni caso, il Responsabile della Funzione Compliance, con il supporto del Referente Interno della Funzione, sentite le Funzioni di Revisione Interna e il Risk Management nonché sulla base di eventuali segnalazioni pervenute dalle funzioni aziendali con riguardo alla prestazione di singoli servizi, attività od operazioni da parte della SGR, provvede all'aggiornamento del Registro con cadenza almeno annuale.

Inoltre, la Funzione Compliance, nell'ambito della Relazione annuale rendiconta il Consiglio di Amministrazione sulle attività di cui al primo paragrafo.

In allegato si riporta il lay out del registro dei conflitti di interesse adottato dalla società, pertanto il registro ufficiale è un documento a sé stante.

7 Allegati

Allegato 1 D01: Lay out del Registro dei conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e dell'articolo 35 del Regolamento Delegato (UE) 231/2013

D01 – Policy e Procedura Conflitti di Interesse
Allegato 1 – Lay out Registro dei conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento Delegato UE 2017/565e
dell’articolo 35 del Regolamento Delegato UE 231/2013

Revisione 10

Data di validità: 19/06/2018 [CdA]

NUMERO REGISTR.	SITUAZIONE DI CONFLITTO	TIPOLOGIA DI CONFLITTO (vedi legenda in calce)	NATURA ED ESTENSIONE DEL CONFLITTO	SOGGETTI COINVOLTI	DATA INIZIO CONFLITTO	DATA TERMINE CONFLITTO	PRESIDI ADOTTATI

LEGENDA

Art. 33 Regolamento Delegato (UE) 2017/565 (Gestioni di portafogli)	Art. 30 Regolamento (UE) 231/2013(OICR)
<i>Tipologia di conflitto</i>	<i>Tipologia di conflitto</i>
a) è probabile che l’impresa, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente	a) possono realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese dell’OICR o dei suoi investitori
b) l’impresa, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato dal cliente o dell’operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente	b) hanno, nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell’operazione disposta per conto dell’OICR o dei suoi investitori o di un cliente o dell’operazione realizzata per conto del Fondo o di un cliente, un interesse distinto da quello dell’OICR
c) l’impresa, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;	c) hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare: <ul style="list-style-type: none"> - gli interessi di un Fondo, di un cliente o di un gruppo di clienti o di un altro Fondo rispetto a quelli dell’OICR interessato; - gli interessi di un investitore rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori dello stesso Fondo.
d) l’impresa, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente	d) svolgono per conto proprio o di terzi le medesime attività svolte per conto dell’OICR.
e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, un incentivo in relazione con il servizio a prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi	e) ricevono o possono ricevere, da soggetti diversi dagli investitori o dall’OICR, incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per il servizio.